

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► **B** **REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 641/2014 DELLA COMMISSIONE**

del 16 giugno 2014

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune

(GU L 181 del 20.6.2014, pag. 74)

Modificato da:

Gazzetta ufficiale

	n.	pag.	data
► <u>M1</u> Regolamento di esecuzione (UE) 2018/557 della Commissione del 9 aprile 2018	L 93	1	11.4.2018



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 641/2014 DELLA
COMMISSIONE**

del 16 giugno 2014

**recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti
diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla
politica agricola comune**

CAPO 1

AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda:

- a) le disposizioni generali relative ai pagamenti diretti;
- b) il regime di pagamento di base;
- c) il pagamento a favore degli agricoltori che applicano pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente;
- d) il sostegno accoppiato facoltativo;
- e) il pagamento specifico per il cotone;
- f) gli obblighi di comunicazione a carico degli Stati membri.

Articolo 2

Principi generali

Gli Stati membri applicano il presente regolamento secondo criteri oggettivi e in modo da assicurare la parità di trattamento degli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, promuovendo la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima.

CAPO 2

REGIME DI PAGAMENTO DI BASE

SEZIONE 1

Prima assegnazione di diritti all'aiuto

Articolo 3

Domanda di assegnazione di diritti all'aiuto in caso di vendita o affitto con clausola contrattuale di cui all'articolo 24, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1307/2013

In caso di vendita o affitto con clausola contrattuale a norma dell'articolo 24, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1307/2013, la domanda di assegnazione di diritti all'aiuto è presentata rispettivamente dall'acquirente o dal locatario. La domanda contiene le informazioni seguenti:

▼B

- a) i dettagli del contratto di vendita o di affitto, compresa la clausola contrattuale pertinente e/o, su richiesta dello Stato membro, copia del contratto stesso;
- b) le generalità dell'agricoltore che ha trasferito il diritto all'aiuto all'acquirente o al locatario, compresa, se disponibile, l'identificativo unico del beneficiario di cui all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione ⁽¹⁾.

Inoltre gli Stati membri richiedono all'acquirente o al locatario tutte le informazioni necessarie per verificare l'applicazione dell'articolo 60 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.

Articolo 4

Domanda di assegnazione di diritti all'aiuto in caso di vendita con clausola contrattuale di cui all'articolo 20 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014

1. In caso di vendita con clausola contrattuale di cui all'articolo 20 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014, la domanda di assegnazione di diritti all'aiuto a titolo della suddetta clausola è presentata dal venditore. La domanda contiene le informazioni seguenti:

- a) i dettagli del contratto di vendita, compresa la clausola contrattuale pertinente e/o, su richiesta dello Stato membro, copia del contratto stesso;
- b) il numero di ettari ammissibili a titolo della suddetta clausola contrattuale;
- c) le generalità dell'agricoltore verso cui è effettuato il trasferimento, compresa, se disponibile, l'identificativo unico del beneficiario di cui all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014.

2. Lo Stato membro può permettere all'acquirente di presentare la domanda di assegnazione di diritti all'aiuto a nome del venditore. In tal caso lo Stato membro verifica che il venditore abbia autorizzato l'acquirente a presentare la domanda.

Articolo 5

Domanda di assegnazione di diritti all'aiuto in caso di affitto con clausola contrattuale di cui all'articolo 21 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014

1. In caso di affitto con clausola contrattuale di cui all'articolo 21 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014, la domanda di assegnazione di diritti all'aiuto a titolo della suddetta clausola è presentata dal locatore. La domanda contiene le informazioni seguenti:

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune (cfr. pag. 48 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

▼B

- a) i dettagli del contratto di affitto, compresa la clausola contrattuale pertinente e/o, su richiesta dello Stato membro, copia del contratto stesso;
- b) il numero di ettari ammissibili a titolo della suddetta clausola contrattuale;
- c) le generalità dell'agricoltore verso cui è effettuato il trasferimento, compresa, se disponibile, l'identificativo unico del beneficiario di cui all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014.

2. Lo Stato membro può permettere al locatario di presentare la domanda di assegnazione di diritti all'aiuto a nome del locatore. In tal caso lo Stato membro verifica che il locatore abbia autorizzato il locatario a presentare la domanda.

*Articolo 6***Valore dei diritti all'aiuto in caso di successione**

1. Negli Stati membri che applicano l'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, se un agricoltore ha diritto all'assegnazione di diritti all'aiuto a norma dell'articolo 24 del medesimo regolamento oltre che a ricevere diritti all'aiuto a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014, il valore dei suoi diritti all'aiuto da stabilire a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1307/2013 è calcolato tenendo conto della somma dei dati per il 2014 relativi alla sua azienda originaria e all'azienda ereditata o a parte dell'azienda ereditata.

2. Negli Stati membri che applicano l'articolo 40, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, se un agricoltore ha diritto all'assegnazione di diritti all'aiuto a norma dell'articolo 39 del medesimo regolamento oltre che a ricevere diritti all'aiuto a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014, il valore dei suoi diritti all'aiuto da stabilire a norma dell'articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 si basa sulla somma dei dati per l'anno in questione relativi alla sua azienda originaria e all'azienda ereditata o a parte dell'azienda ereditata.

*SEZIONE 2**Attivazione e trasferimento dei diritti all'aiuto**Articolo 7***Attivazione dei diritti all'aiuto in caso di vendita o affitto con clausola contrattuale di cui all'articolo 24, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1307/2013 o agli articoli 20 e 21 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014**

1. In caso di vendita o affitto con clausola contrattuale a norma dell'articolo 24, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1307/2013, la prima domanda d'aiuto dell'acquirente o del locatario nell'ambito del regime di pagamento di base è presentata nello stesso anno della domanda di assegnazione di diritti all'aiuto di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

▼B

2. In caso di vendita con clausola contrattuale a norma dell'articolo 20 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014, l'acquirente, nella prima domanda di aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base, include i dettagli del contratto di vendita con l'indicazione della clausola contrattuale pertinente e/o, su richiesta dello Stato membro, copia del contratto stesso. La domanda è presentata nello stesso anno della domanda di assegnazione di diritti all'aiuto di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

3. In caso di affitto con clausola contrattuale a norma dell'articolo 21 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014, il locatario, nella prima domanda di aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base, include i dettagli del contratto di affitto con l'indicazione della clausola contrattuale pertinente e/o, su richiesta dello Stato membro, copia del contratto stesso. La domanda è presentata nello stesso anno della domanda di assegnazione di diritti all'aiuto di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

*Articolo 8***Comunicazioni di trasferimento**

1. In caso di trasferimento a norma dell'articolo 34 del regolamento (UE) n. 1307/2013, il trasferente ne dà comunicazione all'autorità competente entro un periodo che lo Stato membro deve stabilire.

2. Il trasferimento ha luogo conformemente alla comunicazione salvo obiezione dell'autorità competente. L'autorità competente può obiettare al trasferimento solo se questo non è conforme al regolamento (UE) n. 1307/2013, al regolamento delegato (UE) n. 639/2014 e al presente regolamento. L'autorità competente comunica prima possibile al trasferente la propria obiezione.

*SEZIONE 3****Riserve nazionali o regionali****Articolo 9***Versamento nella riserva nazionale o regionale**

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 31, paragrafo 1, lettera a) o b), del regolamento (UE) n. 1307/2013, salvo casi di forza maggiore o circostanze eccezionali, i diritti all'aiuto non utilizzati si considerano versati nella riserva nazionale o regionale il giorno successivo alla data fissata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 78, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013 per la modifica della domanda unica nell'ambito del regime di pagamento di base nell'anno civile in cui scade il periodo di cui all'articolo 31, paragrafo 1, lettera a) o b), del regolamento (UE) n. 1307/2013.

2. Gli Stati membri che applicano le riserve regionali a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 applicano le norme sul versamento dei diritti all'aiuto non utilizzati a livello regionale.



CAPO 3

INVERDIMENTO

*Articolo 10***Procedura di comunicazione e di valutazione delle pratiche incluse negli specifici impegni o sistemi di certificazione**

1. Le comunicazioni di cui all'articolo 43, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono effettuate entro il 1° agosto 2014 in caso di applicazione nel 2015 o entro il 1° luglio precedente l'anno di applicazione per gli anni successivi al 2015.

Le comunicazioni possono essere modificate una volta all'anno, previa notifica alla Commissione entro il 1° luglio precedente l'anno di applicazione della modifica.

2. Per gli impegni di cui all'articolo 43, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013, le comunicazioni alla Commissione illustrano chiaramente le pratiche oggetto dell'impegno e indicano a quali pratiche di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del medesimo regolamento sono equivalenti e in quali pratiche equivalenti figuranti nell'allegato IX del medesimo regolamento si ritiene che rientrino. Le comunicazioni includono un riferimento ai pertinenti impegni nell'ambito del programma di sviluppo rurale presentato alla Commissione a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾ o approvato dalla Commissione a norma dell'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio⁽²⁾.

3. Per i sistemi di certificazione di cui all'articolo 43, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1307/2013, le comunicazioni alla Commissione illustrano chiaramente le pratiche oggetto del sistema di certificazione e indicano a quali pratiche di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del medesimo regolamento sono equivalenti e in quali pratiche equivalenti figuranti nell'allegato IX del medesimo regolamento si ritiene che rientrino.

4. Se nella valutazione la Commissione conclude che le pratiche oggetto di comunicazione incluse negli specifici impegni o sistemi di certificazione non sono contemplate nell'elenco di cui all'allegato IX del regolamento (UE) n. 1307/2013, ne informa lo Stato membro interessato nei tre mesi successivi al ricevimento della comunicazione. Lo Stato membro può fornire informazioni supplementari entro un mese dal ricevimento dell'informazione della Commissione. L'atto di esecuzione di cui all'articolo 43, paragrafo 8, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013 è adottato nei sette mesi successivi al ricevimento della comunicazione iniziale.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).

▼B*Articolo 11***Limiti del mantenimento dei prati permanenti in termini assoluti**

I limiti da utilizzare ai fini della valutazione del mantenimento dei prati permanenti in termini assoluti di cui all'articolo 45, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013 corrispondono a una riduzione massima dello 0,5 % delle superfici a prato permanente stabilite a norma dell'articolo 45, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento.

CAPO 4

SOSTEGNO ACCOPPIATO*SEZIONE 1****Sostegno accoppiato facoltativo****Articolo 12***Procedura per la valutazione e l'approvazione delle decisioni di cui all'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013**

La Commissione valuta la conformità delle decisioni di cui all'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 al regolamento stesso, in particolare per quanto concerne la dimostrazione di una delle esigenze di cui all'articolo 55, paragrafo 1, di detto regolamento, e al regolamento delegato (UE) n. 639/2014.

La Commissione, se reputa che le informazioni trasmesse da uno Stato membro non le permettono di concludere che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte, chiede allo Stato membro di fornire informazioni supplementari o di riesaminare la sua decisione.

La Commissione adotta un atto di esecuzione per approvare o respingere la decisione di uno Stato membro entro quattro mesi dal ricevimento di tutte le informazioni necessarie.

*SEZIONE 2****Pagamento specifico per il cotone****Articolo 13***Procedura di autorizzazione per i terreni e le varietà**

La procedura di autorizzazione per i terreni e le varietà ai fini del pagamento specifico per il cotone di cui all'articolo 57 del regolamento (UE) n. 1307/2013 è portata a termine entro il 31 gennaio di ogni anno per le semine dell'anno stesso.

*Articolo 14***Comunicazioni ai produttori**

1. Anteriormente al 1° marzo di ogni anno, gli Stati membri comunicano ai produttori di cotone le informazioni seguenti per le semine dell'anno stesso:

a) le varietà autorizzate per la semina;

▼B

- b) i criteri di autorizzazione dei terreni per la produzione di cotone, che hanno stabilito a norma dell'articolo 56 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014;
- c) la densità minima di piante di cotone di cui all'articolo 58 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014;
- d) le pratiche agronomiche richieste.

2. In caso di revoca dell'autorizzazione per una varietà, gli Stati membri ne informano i produttori anteriormente al 1° marzo per le semine dell'anno successivo.

CAPO 5

MODALITA' DI COMUNICAZIONE*Articolo 15***Comunicazioni relative alla flessibilità tra pilastri**

1. Le informazioni da trasmettere alla Commissione a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e dell'articolo 136 *bis*, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 ⁽¹⁾ sono le percentuali annue dei massimali nazionali annui di cui all'articolo 14, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e all'articolo 136 *bis*, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009 per ogni anno civile fino al 2019.

2. Le informazioni da trasmettere alla Commissione a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e dell'articolo 136 *bis*, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 sono le percentuali annue degli importi assegnati annualmente per il sostegno di misure previste dai programmi di sviluppo rurale di cui all'articolo 14, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e all'articolo 136 *bis*, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009 per ogni esercizio finanziario fino al 2020.

*Articolo 16***Comunicazione relativa all'aumento del massimale del regime di pagamento di base di cui all'articolo 22, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013**

Quando lo Stato membro comunica alla Commissione le proprie decisioni ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2 o 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013, le informazioni da trasmettere alla Commissione sono le percentuali dei massimali nazionali annui figuranti nell'allegato II del medesimo regolamento, una volta dedotto l'importo derivante dall'applicazione dell'articolo 47, paragrafo 1, del medesimo regolamento per ogni anno civile fino al 2020.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16).

▼ M1*Articolo 16 bis***Comunicazione relativa all'aumento del massimale per il regime di pagamento unico per superficie di cui all'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013**

Quando lo Stato membro comunica alla Commissione le proprie decisioni a norma dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013, le informazioni da trasmettere alla Commissione sono le percentuali dei massimali nazionali annui figuranti nell'allegato II del medesimo regolamento, una volta dedotto l'importo derivante dall'applicazione dell'articolo 47, paragrafo 1, del medesimo regolamento per ogni anno civile dal 2018 al 2020.

▼ B*Articolo 17***Dotazioni finanziarie nell'ambito del pagamento redistributivo, del pagamento per le zone soggette a vincoli naturali e del pagamento a favore dei giovani agricoltori**

Quando lo Stato membro comunica alla Commissione le proprie decisioni ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, dell'articolo 49, paragrafo 1, e dell'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, le informazioni da trasmettere alla Commissione sono le percentuali dei massimali nazionali annui figuranti nell'allegato II del medesimo regolamento per ogni anno civile fino al 2020.

*Articolo 18***Applicazione del regolamento (CE) n. 792/2009**

Le comunicazioni alla Commissione di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013, al regolamento delegato (UE) n. 639/2014 e al presente regolamento sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione.

CAPO 6

DISPOSIZIONI FINALI*Articolo 19***Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica alle domande di aiuto relative agli anni civili successivi all'anno civile 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.